



Federazione Italiana Gioco Calcio
2025/26 LND RIETI Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Via dei Flavi 16 – 02100 Rieti
Tel. 0746200799 – Fax 0746205755
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.rieti@lnd.it

Stagione Sportiva 2025/26 Comunicato Ufficiale N°25 03/12/2025 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

RISULTATI GARE	Pag. 2
GIUSTIZIA SPORTIVA	Pag. 3

2025/26 LND RIETICU 1 - 2

1 Risultati Gare

TERZA CATEGORIA					
DATA	GIORNATA				
29/11/25	7/A	SPORTING MDC LISCIANO	MAGLIANESE	0	- 1
30/11/25	7/A	ASD MONTASOLA ACR FOOTBALL CLUB SSD ARL POL. COMUNALE MONTEFLAVIO TORRITA TIBERINA RIPOSAVA	TOFFIA SPORT ATLETICO RIANO ASD SELCI CALCIO ASD QUINZIA MENTANA	2 2 2 3	- 4 - 1 - 1 - 1

UNDER 19					
DATA	GIORNATA				
29/11/25	7/A	MONTORIO ROMANO CITTA DI FIANO ASD CANTALICE FORANO CALCIO 2020 ALBA CITTAREALE ALTO LAZIO RIPOSAVA.....	BRICTENSE POGGIO BUSTONE 2014 NUOVA RIETI CALCIO RIANO CALCIO VELINIA MONTEROTONDO 1935	1 5 0 0	- 1 - 2 - 2 - 5

2.Giustizia Sportiva

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo **Sig. Aguzzi Claudio** assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. **Sig.**

Tortorella Antonino nella seduta del **02.12.2025**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

2.1.CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/12/2025

RONCONI SANDRO (MONTASOLA)

Perchè proferiva frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro, continuando nel suo atteggiamento anche dopo la notifica dell'espulsione (art 36 2/c del CGS).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FRANCOLINI DAMIANO (ATLETICO RIANO)

ANGELONI GIAMMARCO (SELCI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BASTIONI MIRKO (SELCI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIBITETTO GIUSEPPE (ATLETICO RIANO)

2.2.CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19

GARE DEL 29/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

POL. MONTORIO ROMANO – BRIC TENSE

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

IL GIUDICE SPORTIVO:

Esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe, rileva che la stessa non ha avuto andamento regolare, in quanto al 5° minuto del secondo tempo l'arbitro veniva accerchiato dai calciatori del MONTORIO ROMANO, mentre il risultato era di MONTORIO ROMANO 0 BRIC TENSE 2.

Nell'occasione l'arbitro veniva strattonato e spinto da piu' calciatori del MONTORIO ROMANO non immediatamente identificabili.

Successivamente veniva colpito con uno schiaffo al volto dal calciatore N 6 Sign. Petrongari Marco (soc. Montorio Romano).

Tale colpo provocava al direttore di gara dolore, stordimento ed un persistente mal di testa. A questo punto l'arbitro ,ritenendo compromessa la propria incolumita', decideva di sospendere definitivamente la gara. Al momento di uscire dal terreno di gioco l'arbitro, pur assistito faticosamente da parte dei dirigenti e allenatori di entrambe le societa', notava che il calciatore n 4, Paganelli Andrea (soc. Montorio Romano), gli rivolgeva frasi gravemente minacciose, al pari di una persona non identificata che sostava nell'area antistante gli spogliatoi e anchessa rivolgeva insulti e minacce nei confronti dell'arbitro .Al momento di uscire dall'impianto, accompagnato da un Dirigente locale e dall'Osservatore Arbitrale , il Direttore di gara veniva fatto segno ad insulti e minacce da parte di sostenitore della soc. MONTORIO ROMANO.

Lasciato senza ulteriori danni l'impianto, l'arbitro si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant Andrea di Roma dove, per i danni fisici subiti, riceveva una prognosi di giorni 5 (cinque).

Considerato che la gara in epigrafe non ha avuto un regolare svolgimento a causa del comportamento di tesserati della societa' MONTORIO ROMANO, in virtu' dell'art 10 comma 1 del CGS

DELIBERA

- di infliggere alla societa' MONTORIO ROMANO la perdita della gara con il punteggio di 0-3
- di squalificare il calciatore PETRONGARI MARCO (soc. Montorio Romano) fino al 31/12/2029 (art 35 comma 4 del CGS)
- di squalificare il calciatore PAGANELLI ANDREA (soc. Montorio Romano) per 4 gare (art 36 comma 1 del CGS)
- di comminare alla soc. Montorio Romano una sanzione di euro 50,00 per insulti, minacce e la presenza di persona non autorizzata nello spazio antistante gli spogliatoi Sanzione ridotta in virtu' della fattiva collaborazione prestata dai Dirigenti all'arbitro.

Sanzione da considerare al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 35 comma 7 del CGS e riportate nel C.U. 49/a della F.I.G.C. del 12/10/2022.

2025/26 LND RIETICU 1 - 5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/12/2025

LUCARELLI GIUSEPPE (POL. MONTORIO ROMANO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEKA ANDIS (POL. MONTORIO ROMANO)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 13 Dicembre 2025.

Pubblicato in Rieti 03 Dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Paola Bonaventura

IL DELEGATO
Gianpaolo Parravano